

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 83/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1990

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del trasporto aereo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽³⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3976/87, la Commissione è abilitata ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che si riferiscono direttamente o indirettamente alla prestazione di servizi di trasporto aereo.
- (2) Gli accordi per l'acquisto, lo sviluppo e l'esercizio in comune dei sistemi telematici di prenotazione relativi agli orari, alle prenotazioni e all'emissione dei biglietti possono restringere la concorrenza ed incidere sul commercio tra Stati membri.
- (3) I sistemi telematici di prenotazione possono essere di valido ausilio per i vettori aerei, le agenzie di viaggio e per gli stessi passeggeri consentendo loro di procurarsi informazioni tempestive e precise, in particolare sulle possibilità di volo, sulle varie tariffe praticate e sulla disponibilità dei posti. Questi sistemi possono inoltre essere utilizzati per effettuare le prenotazioni e, in alcuni casi, per emettere i biglietti e le carte d'imbarco, permettendo quindi ai passeggeri di disporre di informazioni complete per poter effettuare la scelta che risponde in maniera ottimale alle loro esigenze. Tuttavia, per ottenere questi benefici, la visualizzazione degli

orari, dei voli e delle tariffe dei voli deve essere per quanto possibile completa e imparziale.

- (4) Nel mercato dei sistemi telematici di prenotazione le singole imprese europee non sono individualmente in grado di realizzare gli investimenti e le economie di scala che possono consentire loro di fare concorrenza ai sistemi più avanzati già disponibili. Occorre quindi permettere la cooperazione in questo settore ed è opportuno concedere un'esenzione per categoria agli accordi che contemplano la suddetta cooperazione.
- (5) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio⁽⁴⁾ in materia di sistemi telematici di prenotazione, la cooperazione non deve mettere i vettori associati in condizione di procurarsi indebiti vantaggi e quindi alterare la concorrenza: è dunque necessario assicurarsi che non esista discriminazione fra i vettori associati ed i vettori aderenti con particolare riferimento all'accesso e all'obiettività della visualizzazione, e l'esenzione concessa a questa categoria di accordi deve essere subordinata a condizioni in forza delle quali tutti i vettori aerei possano aderire ai sistemi su basi non discriminatorie per quanto riguarda l'accesso, la visualizzazione, l'inserimento delle informazioni e i canoni da corrispondere. Inoltre, per mantenere la concorrenza su un mercato oligopolistico, gli abbonati devono essere in grado di passare da un sistema all'altro mediante un breve preavviso e senza penalità e i venditori dei sistemi e i vettori aerei non devono agire in modo da limitare la concorrenza tra i sistemi.
- (6) Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3976/87, il presente regolamento si applica con effetto retroattivo agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché essi possiedano i requisiti ivi prescritti per l'esenzione.
- (7) Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3976/87, il presente regolamento deve altresì specificare in quali circostanze la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria in casi singoli.
- (8) Gli accordi automaticamente esentati in virtù del presente regolamento non devono essere notificati come prescrive il regolamento n. 17 del Consiglio⁽⁵⁾; tuttavia, in caso di seri dubbi le imprese

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9

⁽²⁾ GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. C 211 del 24. 8. 1990, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.